

COMUNE DI VERRAYES

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO COMUNALE

aggiornato al 31.12.2000
(Ultima variazione: delibera Consiglio n. 55 del 29.12.2000)

ARTICOLO 1

Il comune ha la gestione diretta del servizio dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 2

Tutte le opere di condotta principale ed i materiali necessari per la derivazione delle condotte e per la distribuzione dell'acqua, provviste e mantenute dal Comune, rimangono di sua proprietà, quand'anche gli utenti vi abbiano contribuito.

ARTICOLO 3

L'acqua dell'acquedotto comunale è principalmente destinata ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali d'igiene dell'abitato e viene fornita nel punto che l'amministrazione ritiene più conveniente per il collegamento della presa sulla condotta principale comunale.

L'acqua stessa può essere destinata ad usi diversi, compatibilmente alla potenzialità stagionale delle sorgenti, ma tali usi, *per i quali è obbligatorio apposito contatore*, possono essere sospesi o vietati dal Sindaco con propria ordinanza allorché i bisogni generali della popolazione lo rendano necessario.

ARTICOLO 4

Chiunque intenda ottenere la concessione di acqua deve inoltrare al Comune domanda, nella quale debbono essere indicati:

- a) Generalità del richiedente;
- b) L'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- c) L'ubicazione esatta dello stabile per cui l'acqua è richiesta;
- d) Planimetria dalla quale risulti il punto esatto in cui si richiede l'allacciamento;
- e) Dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi ad esso.

Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, sulla richiesta dovrà essere apposta la firma del proprietario.

ARTICOLO 5

Tutte le diramazioni necessarie per introdurre l'acqua dalla condotta principale nelle proprietà saranno fatte da privati previa autorizzazione del comune ed alla presenza del personale comunale incaricato del controllo.

Gli impianti di distribuzione nell'interno degli stabili e dei terreni e la loro manutenzione saranno fatti eseguire a cura dell'utente ed a sue spese, ma il Comune avrà diritto di prescrivere le condizioni e le cautele opportune da osservarsi nell'interesse del Comune stesso.

Gli apparecchi misuratori saranno installati dal Comune. Il costo degli apparecchi e dell'installazione sarà addebitato all'utente nella prima bolletta. Sarà a carico dell'utente anche la loro successiva manutenzione ed eventuale sostituzione. Allacciamenti, opere ed apparecchi non conformi a quanto sopra saranno rimossi a spese dell'utente.

ARTICOLO 6

Il Comune avrà la facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo di suoi incaricati, le condizioni tanto interne che esterne, contatori, prese, per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

ARTICOLO 7

L'utente dovrà provvedere perché siano riparati e preservati da manomissioni la condotta di presa alla condotta principale, eseguita a debita profondità dietro indicazione del competente ufficio comunale, il contatore e gli altri apparecchi, essendo dichiarato responsabile verso il Comune dei danni che ad essi avvenissero per qualsiasi causa.

L'utente dovrà in tal caso rimborsare le spese, per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per le sostituzioni. Sarà pure a carico dell'utente la spesa per ogni visita che, in seguito a sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati dell'acquedotto per la verifica degli impianti, contatori ed altri difetti non imputabili all'acquedotto.

ARTICOLO 8

Le diramazioni di cui al primo comma dell'articolo 5 sono di proprietà dell'utente, tuttavia, in considerazione di future eventualità il Comune potrà concedere ad altri, su tali diramazioni, nuove distribuzioni. In tal caso però i nuovi utenti dovranno pagare una quota di attacco proporzionata alla spesa occorsa per la prima diramazione, quota che verrà rimborsata ai precedenti abbonati in proporzione alla spesa da loro sostenuta.

ARTICOLO 9

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, pure provvedendo con ogni sollecitudine a rimuovere le cause non dipendenti da forza maggiore e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni, o rimborso di spese, né risoluzione del contratto.

Pertanto, il Comune non si impegna, in modo assoluto all'erogazione continua in tutte le ore del giorno della quantità d'acqua concessa dal contratto, e l'erogazione sarà invece fornita in quella porzione che sarà permessa dalla potenzialità delle sorgenti, fermo restando l'obbligo all'utente di pagare l'intero canone fissato dal contratto.

ARTICOLO 10

Le erogazioni dell'acqua sono fatte a contatore. Per ogni erogazione occorre presentare apposita domanda ai sensi del precedente articolo 4 e stipulare apposito contratto col comune, contenente le norme e le condizioni di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 11

Ogni spesa, tassa o imposta inerente alla fornitura è a totale carico dell'utente.

ARTICOLO 12

Salvo speciali accordi, gli utenti con la stipulazione del contratto si intendono vincolati con il Comune per un periodo di un anno solare, come risulterà espressamente firmato, e la concessione si intenderà continuativa salvo che tre mesi prima della scadenza non sia data diffida da una delle parti a mezzo lettera raccomandata.

Nei casi di demolizione dei fabbricati potrà concedersi la risoluzione del contratto mediante preavviso raccomandato, pervenuto 30 giorni prima.

ARTICOLO 13

Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'esercizio o terreno, il proprietario o l'inquilino cessante dovrà darne immediato avviso al comune, verso il quale continuerà ad essere responsabile degli impegni assunti, finché il successore non abbia dichiarato per iscritto al Comune di accettare pienamente gli impegni assunti dal venditore o dal cedente.

ARTICOLO 14

Gli apparecchi di misura, di controllo, ecc. saranno collocati nei luoghi indicati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 15

Le erogazioni di acqua sono concesse sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento, ed ai prezzi di cui alla seguente tariffa che in qualsiasi momento potrà essere variata a norma del successivo articolo 21.

TARIFFE PER CONSUMI DI ACQUA AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO E PER SINGOLO UTENTE

APPARTAMENTO/FAMIGLIA - COMUNITA' - COMMERCIO AL MINUTO - AUTORIMESSE AD USO PRIVATO:
--

Minimo impegnato 100 mc/anno

TARIFFA AGEVOLATA:

Lire/mc. 300 per consumo fino a 100 mc.

TARIFFA BASE:

Lire/mc. 500 per consumi da 101 a 200 mc.

TARIFFA DI SUPERO:

Lire/mc. 900 per consumi da 201 a 300 mc.

Lire/mc. 1200 per consumi oltre 300 mc.

Il minimo contrattuale deve essere corrisposto per tante quote quanto sono le unità abitative abitate da soggetti dimoranti per più di sei mesi servite da un unico contatore.

I consumi dei condomini serviti da unico contatore saranno divisi in base alle unità abitative abitate da soggetti dimoranti per più di sei mesi e su tale

quoziente risultante sarà calcolato il dovuto in base alla tariffa vigente per fasce.

Prima di procedere alla tariffazione in base ai canoni di cui al presente articolo, i consumi risultanti da contatore unico in case plurifamiliari saranno divisi in base al numero delle famiglie, abitanti nella stessa casa per almeno 6 mesi dell'anno cui si riferisce il consumo, e su tali quozienti risultanti sarà calcolato il dovuto in base alla tariffa vigente, moltiplicando successivamente quanto risultante per il numero delle famiglie prima considerato.

<u>TARIFFA PER CONSUMO DI ACQUA PER USI NON DOMESTICI:</u>

1) Ristorazione - alberghi - pubblici esercizi - campeggi - commercio all'ingrosso

Minimo impegnato 200 mc/anno

TARIFFA BASE:

Lire/mc. 400 per consumi fino a 200 mc.

TARIFFA DI SUPERO:

Lire/mc. 800 per consumi da 201 a 300 mc.

Lire/mc.1200 per consumi oltre 300 mc.

2) Artigianale - edilizio - industriale:

Minimo impegnato 200 mc/anno

TARIFFA BASE:

Lire/mc. 600 per consumi fino a 200 mc.

TARIFFA DI SUPERO:

Lire/mc. 1000 per consumi da 201 a 300 mc.

Lire/mc.1500 per consumi oltre 300 mc.

Gli utenti che usano acqua dell'acquedotto comunale per attività **di allevamento animali**, previo adeguamento dell'impianto di adduzione in modo che possa essere misurata la quantità consumata in modo esclusivo, (contatore specifico), avranno tariffati i loro consumi con tariffa di favore, a sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 66/1989, convertito in Legge 144/1989.

La tariffazione suddetta sarà effettuata in ragione **del 50% della tariffa ordinaria applicata per le abitazioni civili** (tariffe per consumi di acqua ad uso esclusivo domestico).

ARTICOLO 16

Tutti i pagamenti saranno eseguiti presso la Tesoreria comunale con apposito ruolo riscuotibile come le entrate patrimoniali degli Enti Pubblici e non soggetto a visto di esecutorietà.

Le rate non pagate saranno soggette alla multa del 6% e qualora l'utente rimanga moroso, il Comune, senza pregiudizio dei suoi diritti, potrà procedere alla chiusura dell'acqua senza che l'utente possa per questo pretendere alcun risarcimento.

ARTICOLO 17

La quantità d'acqua misurata dal contatore sarà accertata di norma ogni sei mesi e, comunque almeno una volta per ogni anno solare. Il contatore sarà acquistato dal comune e rimborsato dall'utente, al prezzo indicato sul contratto.

L'utente potrà richiedere la verifica del contatore, ma è tenuto al pagamento della spesa relativa, quando le indicazioni del medesimo a deflusso e a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5% in più o in meno.

ARTICOLO 18

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento di un contatore il conteggio del consumo si farà in base al consumo medio giornaliero dell'anno precedente.

ARTICOLO 19

L'acqua non potrà essere impiegata ad usi o in luoghi diversi da quello dichiarato in contratto, né essere venduta o ceduta a terzi.

ARTICOLO 20

All'atto dell'allacciamento all'acquedotto comunale l'utente dovrà rimborsare le spese di installazione dei pezzi speciali per ogni attacco alla rete di distribuzione.

ARTICOLO 21

Nell'interesse pubblico il presente regolamento e le tariffe in esse stabilite potranno, con le debite approvazioni di legge, essere modificati in qualunque momento dall'Autorità comunale, sia a favore che a maggiore carico degli utenti, ed a modifica anche dei contratti in corso alla data in cui vengono deliberate le modificazioni, senza che per ciò gli utenti possano chiedere la risoluzione dei contratti.

ARTICOLO 22

Le violazioni delle norme del presente regolamento, senza pregiudizio dei diritti del Comune stesso ed in ispecie dell'azione penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000 in relazione alla natura delle singole violazioni.

Per l'accertamento di queste, per la constatazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti e per la determinazione delle somme da pagare saranno osservate le norme degli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, con le modificazioni ed integrazioni disposte dalle leggi 3 maggio 1967, n. 317 e 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

ARTICOLO 23

Gli utenti che all'entrata in vigore del presente regolamento godessero già della concessione dell'acqua, saranno tenuti, nel termine di giorni 30 dell'entrata in vigore del regolamento stesso, a denunciare al Comune le prese d'acqua impiantate in ciascun stabile, l'uso preciso al quale sono destinate e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento.

In mancanza sarà loro sospesa la concessione, senza pregiudizio della contravvenzione nella quale saranno incorsi e del pagamento del canone scaduto.

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.